

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GIUGNO •••

**16 DOMENICA****IMU****Versamento prima rata per l'anno 2013.**

Scade il termine per versare la prima rata dovuta per l'anno 2013 dell'imposta municipale propria (Imu), che dallo scorso anno ha sostituito l'Ici.

Date le molteplici e complesse novità, nonché la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili, si rimanda ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo, con la circolare n. 2/DF del 23 maggio scorso, oltre ai numerosi articoli finora pubblicati di cui l'ultimo su *L'Informatore Agrario* n. 21/2013 a pag. 28 e seguente.

**IVA**

**Versamento rateale saldo 2012.** I contribuenti, soggetti sia a Unico 2013 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo, con cadenza mensile, il saldo Iva relativo all'anno 2012, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quarta rata, maggiorando l'imposta dovuta dello 0,99%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2013) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2013.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 7/2013 a pag. 29 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2012, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Liquidazione mensile di maggio.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975), qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse, secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34 bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo, si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa», con l'art. 32 bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7 agosto scorso (Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012 rispettivamente alle pagine 37 e 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale, si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012 e 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32; le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010; il comunicato stampa del 14-1-2011, tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio. L'obbligo non

è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

**Trasmissione telematica dati di dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.** Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva – in quanto si considerano esportatori abituali – in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva, comprese nella liquidazione del mese di maggio. L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012), convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare entro i termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa, correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto, coloro che entro il 16-6-2012 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-5-2012 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

**IRPEF**

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2013 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e del 16-3-2005.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono, entro oggi, effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Versamento contributi per la manodopera agricola.** Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al quarto trimestre 2012, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 online, riportando i dati inviati dall'Inps.

## INPS

**Versamento contributo mensile per i pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

**Versamento contributi per i lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps, in via telematica, la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo, derivante da tali attività, supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collabo-

ratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti», cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12 febbraio scorso consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro, soggetti alla gestione separata Inps, sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista ai quali si rimanda per approfondimenti.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta del 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4%, operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio d'impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

## IRES, IRAP, IVA

**Versamento saldi e acconti.** I contribuenti diversi dalle persone fisiche, che non sono soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole), devono entro oggi effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 30-9-2013.

In particolare, i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non com-

merciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio, o il rendiconto, non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2013 va presentata esclusivamente in via telematica entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2013 entro il 30-9-2013.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 17-7-2013 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza, per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2013) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2013).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva, esclusivamente il modello online).

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2013 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale, per importi superiori a 15.000 euro, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012 e 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32; le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la

circolare n. 1/E del 15-1-2010; il comunicato stampa del 14-1-2011, tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012), convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Da ultimo, si ricorda che per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore, i termini di versamento dovrebbero essere differiti all'8-7-2013 e al 20-8-2013 con la maggiorazione dello 0,4%; qualora non intervenisse la proroga, la presente scadenza vale per tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche.

#### CAMERA DI COMMERCIO

**Versamento del diritto camerale annuale.** Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2013, dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 17-7-2013 con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24, va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

Si fa presente che la scadenza odierna e quella del prossimo 17 luglio dovrebbero interessare soltanto i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole), in quanto per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore, i termini di versamento delle imposte dirette dovrebbero essere differiti all'8-7-2013 e al 20-8-2013 con la maggiorazione dello 0,4%, come già anticipato nella precedente scadenza.

#### CONSOLIDATO NAZIONALE

**Trasmissione telematica dell'opzione per la tassazione di gruppo.** Le società e gli enti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi), soggetti all'im-

posta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all'articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione, valevole per il triennio 2013-2015, utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19-8-2004).

Si veda anche il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 9-6-2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15-6-2004.

Si fa presente che, con l'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), è stato stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un'altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore dell'inadempimento, abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione (o l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) senza compensazione con eventuali altri crediti.

Si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27 e la circolare dell'Agenzia delle entrate ivi richiamata.

#### IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

**Versamento imposte a saldo 2012 e/o in acconto 2013.** Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero devono versare un'imposta calcolata sul valore degli immobili (IVIE) e/o delle attività finanziarie (IVAFE).

Tali imposte sono dovute con riferimento al periodo d'imposta 2012 e non più del 2011, come era originariamente stabilito. I versamenti dell'IVIE e dell'IVAFE effet-

tuati per l'anno 2011 si considerano acconti delle relative imposte dovute per il 2012 il cui saldo scade oggi, come pure oggi scade l'eventuale versamento del primo acconto per il 2013.

Poiché le imposte sono dovute entro le normali scadenze previste per l'Irpef, è probabile che la scadenza odierna slitti all'8-7-2013 e al 20-8-2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

Data la particolarità della scadenza, si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, 12/E e 13/E, rispettivamente, del 2-7-2012 e del 3 e 9-5-2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013.

#### CAMERA DI COMMERCIO

##### **Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2012.**

Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio.

Pertanto, i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2012 possono sanare l'omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello F24 telematico.

Per maggiori informazioni si veda la circolare 20 giugno 2005 n. 3587/c del Ministero delle attività produttive e il sito internet della locale camera di commercio.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)